



**INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE LINEE GENERALI DEGLI
ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO DI
CREDITO FONDIARIO**

Redatta ai sensi del Titolo IV Capitolo 1 Sezione VII della Circolare di Banca d'Italia n.
285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche

GENNAIO 2019

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. PREMESSA	4
3. LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO	5
3.1 Assemblea degli Azionisti	5
3.2 Consiglio di Amministrazione	6
3.3 Presidente del Consiglio di Amministrazione	9
3.4 Direttore Generale	10
3.5 Collegio Sindacale	10
4. INDICAZIONE MOTIVATA DELLA CATEGORIA IN CUI E' COLLOCATA LA BANCA PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'	11
5. COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E LORO RIPARTIZIONE	12
5.1 Componenti del Consiglio di Amministrazione. Consiglieri non esecutivi e in possesso dei requisiti di indipendenza. Consiglieri di espressione delle minoranze. Incarichi detenuti in altre società o enti.	12
5.2 Componenti del Collegio sindacale	13
6. COMITATI ENDO-CONSILIARI. FUNZIONAMENTO E COMPETENZE	14
7. POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE; NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE INTERESSATE	14

1. DEFINIZIONI

“Credito Fondiario” o “Società” o “Banca”: indica Credito Fondiario S.p.A.

“Decreto 231/01”: indica il decreto legislativo n. 231 del 2001 recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, come successivamente modificato e integrato.

“Disposizioni di Vigilanza”: indica le disposizioni di vigilanza adottate con la Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.

“Progetto di Governo Societario”: indica il documento redatto da Credito Fondiario S.p.A. ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, che prevedono l’obbligo per le banche di redigere un progetto che indichi le motivazioni alla base della scelta del modello di amministrazione e controllo, illustrativo degli assetti statutari e di organizzazione interna.

“Statuto” indica lo statuto vigente di Credito Fondiario, da ultimo modificato con delibera dell’Assemblea del 6 novembre 2018.

“TUF”: indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria).

2. PREMESSA

Il presente documento contiene l'informativa al pubblico richiesta dal Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII delle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario, ove è previsto che le banche rendano pubbliche in modo chiaro, circostanziato e aggiornato le seguenti informazioni:

- le linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle Disposizioni di Vigilanza;
- indicazione motivata della categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla Sezione I, par. 4.1 del Titolo IV, Capitolo 1 delle Disposizioni di Vigilanza;
- numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni, analiticamente rappresentate, di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati nelle linee applicative della Sezione IV del Titolo IV, Capitolo 1 delle Disposizioni di Vigilanza. Ripartizione dei componenti almeno per età, genere e durata di permanenza in carica;
- numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza;
- numero dei consiglieri espressione delle minoranze, ove presenti;
- numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti;
- numero e denominazione dei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti, loro funzioni e competenze;
- politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie delle cariche interessate.

Il presente documento - disponibile al seguente sito internet www.creditofondiario.eu/it - deriva dal Progetto di Governo Societario approvato dal Consiglio di Amministrazione di Credito Fondiario del 29 novembre 2018.

3. LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO

La Banca adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo che ritiene essere il modello più idoneo ad assicurare l'efficienza di gestione della stessa e l'efficacia dei controlli, in considerazione anche del fatto che la Banca ha sempre operato con il sistema tradizionale e che non sono state ravvisate specificità strutturali od operative tali da richiedere di discostarsi dal sistema stesso.

Tale sistema è basato sulla presenza di due organi di nomina assembleare: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Caratteristica essenziale di questo sistema è la separazione tra compiti di supervisione strategica e gestione della società, di controllo sull'amministrazione e di revisione legale dei conti. Al Consiglio di Amministrazione spettano in via esclusiva la supervisione strategica e la gestione dell'impresa, al Collegio Sindacale spetta il controllo sull'amministrazione mentre la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ad una società di revisione legale.

In linea con i principi a cui si ispira, la Società ha adottato schemi statuari e meccanismi di *corporate governance* che delineano analiticamente i ruoli e le attività tipiche di ciascun organo aziendale individuandone i compiti e le attività deliberative, propositive e di verifica.

Il sistema di governo di Credito Fondiario si esprime attraverso i seguenti organi societari:

- Assemblea dei Soci, quale organo rappresentante l'universalità degli azionisti;
- Consiglio di Amministrazione, quale organo sul quale è incardinata la funzione di supervisione strategica nonché le funzioni di gestione non delegate o delegabili;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Collegio sindacale, quale organo di controllo a cui sono state attribuiti altresì i compiti di Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto 231/01.

3.1 Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea di Credito Fondiario, legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità alla legge e dello Statuto della Banca, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea degli azionisti si riunisce presso la sede sociale oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nell'ambito dell'unione Europea.

L'Assemblea degli azionisti delibera in sede ordinaria o straordinaria, su tutti gli oggetti attribuiti alla sua competenza dalle norme di legge o di Statuto, tra cui l'approvazione delle politiche e dei piani di remunerazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea è convocata mediante avviso giunto all'indirizzo dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci per raccomandata A.R., a mezzo fax, posta elettronica o altro mezzo equivalente, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, da persona designata dagli intervenuti.

3.2 Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri, di cui almeno 2 (due) indipendenti. Ai sensi di Statuto, si considerano indipendenti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, fermo restando che al momento dell'entrata in vigore del Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il rinvio ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF sarà integralmente sostituito dal rinvio al predetto regolamento.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di tempo in tempo prescritti dalla normativa di legge e regolamentare e dallo Statuto.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene, salvo unanime deliberazione dell'Assemblea, attraverso il meccanismo del voto di lista; in particolare:

- 5 (cinque) amministratori sono nominati su designazione del Socio A (per "**Socio A**" si intende il socio che, alla data di ciascuna Assemblea convocata per la nomina o il rinnovo del Consiglio di Amministrazione o di alcuni dei suoi membri, risulti essere titolare di una partecipazione almeno pari al 50% + 1 azione del capitale sociale della Società), mediante inserimento dei nominativi dei designati nella Lista A. Almeno 1 (uno) di tali amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza;
- 3 (tre) amministratori, sono nominati, su designazione del Socio B (per "**Socio B**" si intende il socio che, alla data di ciascuna Assemblea convocata per la nomina o il rinnovo del Consiglio di Amministrazione o di alcuni dei suoi membri, risulti essere titolare di una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale della Società), mediante inserimento dei nominativi dei designati nella Lista B. 1 (uno) di tali amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza;
- 1 (un) amministratore è nominato, su designazione congiunta del Socio A e del Socio B, mediante inserimento del nominativo del designato nella Lista C.

Gli Amministratori eletti ai sensi di quanto sopra durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. e il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione degli amministratori cessati su indicazione da parte del socio che, ai sensi dello Statuto, ha nominato tali amministratori e l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio. Fermo quanto precede, se nel corso dell'esercizio dovessero cessare, per qualsiasi causa, i 4 (quattro) amministratori nominati dal Socio A (ad eccezione dell'amministratore indipendente e dell'amministratore il cui nominativo è stato tratto dalla Lista C), l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto ed un nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere nominato nei termini di legge. In tal caso, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio elegge un Presidente a cui spettano tutti i poteri previsti dalla legge. Il Consiglio eleggere tra i propri componenti altresì un Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, o, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano nella carica o, in caso di parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età.

Il Consiglio inoltre elegge un Segretario; il Segretario può anche non essere un componente del Consiglio.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che, per legge o Statuto, sono riservati all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di governo societario e le sue successive eventuali modifiche, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Nel sistema di governo societario adottato dalla Banca il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete la funzione di supervisione strategica ed è chiamato, tra l'altro, a:

- a) individuare gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio della Banca, definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa; verificarne periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale;
- b) approvare i processi relativi alla prestazione dei servizi e verificarne periodicamente l'adeguatezza;
- c) verificare che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- d) approvare e verificare periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità;
- e) verificare che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
- f) assicurare che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con le strategie di lungo periodo.

Oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge e della normativa di vigilanza applicabile, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, l'approvazione delle linee, dei piani e delle operazioni strategiche, l'approvazione dei piani industriali e finanziari della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con parti correlate;
- b) l'eventuale nomina e la revoca (se nominato ai sensi dello Statuto), del Direttore Generale se nominato e, qualora sia ritenuto opportuno, di uno o più Vice Direttori Generali, ed il conferimento dei relativi poteri a tali soggetti;
- c) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna;
- d) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del responsabile della funzione di *Compliance, Risk Management, Internal Audit* e *Anti Money Laundering* e del responsabile del controllo dei rischi;
- e) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- f) l'autorizzazione degli esponenti aziendali della Società svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente;
- g) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili, salvo gli atti e le operazioni necessari in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti;

- h) fatto salvo il disposto dell'art. 2361, comma 2, Cod. Civ., l'assunzione o la cessione di partecipazioni strategiche;
- i) la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture o a alleanze strategiche;
- j) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- k) il numero del personale appartenente alla categoria dei dirigenti della Società;
- l) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni istruttorie, consultive, propositive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in tema di governo societario, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà, nonché allo scopo di valutare le strategie di investimento della Società e di proporre al Consiglio di Amministrazione potenziali operazioni di investimento da realizzarsi, direttamente o indirettamente, ad opera della Società;
- m) la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società e di sue eventuali modifiche, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, nonché la verifica circa la corretta attuazione e la tempestiva promozione di misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
- n) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- o) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
- p) l'assicurazione di un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
- q) l'approvazione e/o la modifica di operazioni di investimento proposte dal competente comitato interno costituito ai sensi della lettera n) che precede, nonché di operazioni di investimento strutturale nella Società, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, gli investimenti nei sistemi informativi, organizzativi, contabili, nelle infrastrutture, nelle attrezzature informatiche e nell'organico della Società;
- r) tutti i compiti svolti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa di Vigilanza di tempo in tempo vigente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ad intervalli di tempo non superiore ai tre mesi anche per riferire al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e/o dalle sue controllate nonché sulle operazioni in potenziale conflitto d'interessi.

E' validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

Le adunanze, che possono tenersi nella sede sociale o in altro luogo, purché nell'ambito dell'Unione Europea, sono convocate con avviso – contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e ogni altra informazione utile - inviato tramite lettera raccomandata, telefax o mediante posta elettronica, almeno quattro giorni prima di quello della riunione, mentre nei casi d'urgenza sono convocate con avviso inviato con gli stessi mezzi almeno un giorno prima di quello della riunione stessa.

Nel caso di convocazione avvenuta tramite avviso inviato a mezzo di posta elettronica il Presidente verificherà mediante elenco messo a disposizione dal fornitore di accesso Internet (provider) che tutti gli amministratori abbiano ricevuto l'avviso.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati dal Presidente della riunione personalmente ed in modo certo, che sia accertato dal Presidente il numero legale e sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione, visionare la documentazione, e intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati e partecipare alla votazione.

Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nel caso in cui durante lo svolgimento del Consiglio di Amministrazione, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la maggioranza degli amministratori in carica (quorum costitutivo) e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (quorum deliberativo). In caso di parità prevale il voto del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito registro, tenuto in conformità della legge e sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Le copie delle deliberazioni, firmate dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal Segretario, fanno prova in giudizio e dovunque occorra produrle.

Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione del Credito Fondiario ha adottato il "Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione del Credito Fondiario S.p.A.", allo scopo di conformare le regole di funzionamento di detto organo alle Disposizioni di Vigilanza.

3.3 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha un ruolo non esecutivo e non svolge funzioni gestionali, svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del Consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato (ove nominato); si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, in particolare tra componenti esecutivi e non esecutivi, e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

Il Presidente assicura che: (i) il processo di autovalutazione sia svolto (almeno una volta l'anno) con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

3.4 Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in data 29 marzo 2017, la nomina di Iacopo De Francisco quale Direttore Generale della Banca a cui affidare le responsabilità ed i poteri che riguardano la gestione operativa di Credito Fondiario.

In particolare, il Direttore Generale:

- è responsabile della struttura operativa ed esecutiva del Credito Fondiario e, ove non siano state attribuite deleghe ad Amministratori ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, cura che l'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa;
- è preposto alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, ove costituito, le proposte di affari;
- compie tutte le operazioni e gli atti relativi alla gestione operativa secondo i poteri a lui delegati;
- nomina e revoca i dipendenti, salvo i dirigenti, e, in generale, sovrintende a tutto il personale della Banca;
- delega, per l'esperimento delle proprie funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o che gli sono stati delegati, poteri ai dipendenti.

3.5 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Banca è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri del Collegio Sindacale, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di legge e di vigilanza tempo per tempo vigente e, salvo diversa deliberazione unanime dell'Assemblea, sono nominati sulla base di un meccanismo di voto di lista secondo quanto di seguito indicato:

- (i) 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente saranno nominati, su designazione del Socio A (come definito al paragrafo 3.2 che precede), mediante inserimento dei nominativi dei designati nella Lista A;
- (ii) 1 (uno) sindaco effettivo (che rivestirà il ruolo di Presidente) e 1 (uno) sindaco supplente saranno nominati, su designazione del Socio B (come definito al paragrafo 3.2 che precede), mediante inserimento dei nominativi dei designati nella Lista B.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale svolge le attività ad esso attribuite dalle vigenti normative, è parte integrante del complessivo sistema di controlli interni e - a tale riguardo - svolge le funzioni definite dalle Disposizioni di Vigilanza. In particolare, il Collegio Sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge, della regolamentazione e dello statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza e la funzionalità della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza;
- d) sulla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni, di revisione interna e di gestione e controllo dei rischi;
- e) sul processo di informativa finanziaria;
- f) sull'adeguatezza e funzionalità dell'assetto amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti aziendali;
- g) sul processo di revisione legale dei conti annuali e consolidati;

h) sull'adeguatezza e sulla rispondenza dei processi di determinazione del capitale interno (ICAAP) e profili di liquidità e di funding (ILAAP) ai requisiti previsti dalla normativa.

Al Collegio Sindacale della Banca sono state altresì attribuite le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di:

- condurre l'attività di verifica interna sull'efficienza ed efficacia del modello di organizzazione e di gestione per la prevenzione dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/01;
- procedere con verifiche ispettive interne su tutta la Banca, con particolare riferimento alle aree ritenute a rischio ed alle procedure di utilizzo delle risorse finanziarie, per accertare la correttezza dei comportamenti, la trasparenza e coerenza delle procedure, la conformità dell'attività e dei controlli al modello organizzativo e gestionale ed il rispetto del Codice Etico e di Condotta ex D. Lgs. n. 231/01 (di seguito "Codice Etico e di Condotta");
- accertarsi dell'effettiva conoscenza delle prescrizioni contenute nel sistema dei controlli e nel Codice Etico e di Condotta da parte di ogni soggetto in rapporto con la banca e della reale e corretta applicazione delle stesse;
- istituire un sistema dedicato e riservato di reporting finalizzato alla trasmissione, da parte di qualsiasi soggetto, di informazioni circa violazioni di norme o malfunzionamenti del modello di organizzazione e di gestione;
- promuovere modifiche al sistema dei controlli, finalizzate al mantenimento ed aggiornamento dello stesso, in dipendenza di nuove attività intraprese dalla banca oppure dell'insorgere di nuovi reati compresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/01, in un'ottica di costante miglioramento ed affinamento del modello, ivi comprese le modifiche e/o integrazioni del Codice Etico e di Condotta;
- relazionare direttamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in occasione di ogni evento rilevante, e comunque con cadenza almeno semestrale, ovvero scadenza minore in caso di fatti significativi, sull'andamento dei controlli e sull'adeguatezza o meno del modello di organizzazione e di gestione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, informando il Collegio Sindacale, le eventuali sanzioni disciplinari in caso di inadempienze rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/01 commesse da parte dei destinatari del modello di organizzazione e di gestione; qualora le sanzioni siano da applicare nei confronti di dipendenti del Credito Fondiario dovrà essere preventivamente sentito, per fini consultivi, l'Ufficio Risorse Umane.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

L'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del TUF per gli esercizi dal 2013 al 2021 è conferito a KPMG S.p.A.

4. INDICAZIONE MOTIVATA DELLA CATEGORIA IN CUI E' COLLOCATA LA BANCA PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

Ai fini delle Disposizioni di Vigilanza, le banche sono suddivise nelle tre seguenti categorie:

- "banche di maggiori dimensioni o complessità operative": le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6 (par. 4) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 ("RMVU")¹ e le banche quotate;
- "banche intermedie": le banche con attivo bilancio compreso tra 3,5 e 30 miliardi di euro, che non siano considerate significative ai sensi dell'art. 6 (par. 4) dell'RMVU;
- "banche di minori dimensioni o complessità operativa": le banche con attivo di bilancio pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro, che non siano considerate significative ai sensi dell'art. 6 (par. 4) dell'RMVU.

Al riguardo, si segnala che Credito Fondiario appartiene alla categoria delle banche di minori dimensioni, ai fini dell'applicazione del criterio di proporzionalità nell'implementazione delle Disposizioni di Vigilanza avendo, alla data di bilancio del 31 dicembre 2017, un totale attivo inferiore a 3,5 miliardi di euro come banca pari a 628,7 milioni di euro ed è, pertanto, destinataria delle norme di riferimento coerentemente con le proprie caratteristiche operative, dimensionali e con l'attività svolta, nonché avendo riguardo alla tipologia ed entità dei rischi assunti.

5. COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E LORO RIPARTIZIONE

5.1 Componenti del Consiglio di Amministrazione. Consiglieri non esecutivi e in possesso dei requisiti di indipendenza. Consiglieri di espressione delle minoranze. Incarichi detenuti in altre società o enti.

L'attuale Consiglio di Amministrazione di Credito Fondiario, che rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2020, è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 6 novembre 2018 (con efficacia della nomina a decorrere dal 16 novembre 2018) ed è composto come segue:

- Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti		
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI	
Panfilo TARANTELLI * (Presidente)	1 2 1	Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato Consigliere
Vittorio GRIMALDI (Vice Presidente e Consigliere Indipendente)		Nessuno

¹ Ai sensi dell'art. 6 (par. 4) del RMVU, "un ente creditizio o società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista non sono considerati meno significativi [...] qualora soddisfino una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di EUR;

(ii) il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti supera il 20 %, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di EUR;

(iii) in seguito alla notifica dell'autorità nazionale competente secondo cui tale ente riveste un'importanza significativa con riguardo all'economia nazionale, la BCE decide di confermare tale significatività sulla scorta di una sua valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, dell'ente creditizio in questione."

Sergio ASCOLANI * (Consigliere)	1 2	Amministratore Delegato Consigliere
Salvatore BAIAMONTE (Consigliere)		Nessuno
Arabella CAPORELLO (Consigliere)	3	Consigliere Indipendente
Davide CROFF * (Consigliere Indipendente)	2 1 1	Presidente del Consiglio di Amministrazione Consigliere Presidente di Fondazione
Gioia Maria GHEZZI (Consigliere)	1 2 2 1	Vice Presidente di Associazione di Categoria Consigliere Membro di Consiglio Direttivo Membro di Comitato Scientifico
Guido Giulio Fortunato LOMBARDO (Consigliere)	1 1	Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministratore
Massimo RUGGIERI (Consigliere)		Nessuno

* Consigliere di espressione del socio di minoranza CF Holding S.p.A.

Ripartizione dei componenti per età e genere:

- età: tra i 35 e i 77 anni: 9 Consiglieri;
- sesto: 2 componenti del Consiglio di Amministrazione di sesso femminile e 7 di sesso maschile.

5.2 Componenti del Collegio sindacale

L'attuale Collegio Sindacale di Credito Fondiario, che rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2020, è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 6 novembre 2018 ed è composto come segue:

COLLEGIO SINDACALE	NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI	
Antonio MELE (Presidente)	2 3 1	Presidente del Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Sindaco Supplente

Giuseppina PISANTI (Sindaco Effettivo)	2 6 1	Sindaco Effettivo Sindaco Supplente Revisore Legale
Franco VEZZANI (Sindaco Effettivo)	3	Sindaco Effettivo

Ripartizione dei componenti per età e genere:

- età: tra i 47 e i 51 anni: 3 Sindaci Effettivi;
- sesto: 1 componente del Collegio Sindacale di sesso femminile e 2 di sesso maschile.

6. COMITATI ENDO-CONSILIARI. FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Alla data della presente informativa non sono stati istituiti comitati endo-consiliari.

7. POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE; NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE INTERESSATE

Alla data della presente informativa non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice (ossia Presidente, Direttore Generale e Consiglieri esecutivi) di Credito Fondiario.